

AMBITO RACCOLTA OTTIMALE ARO 11

della Provincia di LECCE

Associazione tra i Comuni di **Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale e Taviano**

Ufficio Comune di A.R.O.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO NELL'ARO 11/Le

Ottobre 2013

Approvato dall'Assemblea dell'ARO con deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2014

SOMMARIO

PREMESSA.....	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - campo d'applicazione.....	
Art. 2 - finalità.....	
Art. 3 - prevenzione della produzione di rifiuti.....	
Art. 4 - recupero dei rifiuti.....	
Art. 5 - smaltimento dei rifiuti.....	
Art. 6 - definizioni	
Art. 7 - classificazione	
Art. 8 - esclusioni.....	
Art. 9 - competenze del Comune	
Art. 10 - comunicazione e sensibilizzazione.....	
Art. 11 - oneri dei produttori e dei detentori.....	
Art. 12 - ordinanze contingibili e urgenti.....	
Art. 13 - divieti di abbandono	
Art. 14 - bonifica.....	
Art. 15 - gestione ambiti territoriali ottimali.....	
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI	
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEGLI ASSIMILATI E DEGLI URBANI PERICOLOSI	
Art. 16 - definizione.....	
Art. 17 - conferimento.....	
Art. 18 - conferimenti presso ecocentro	
Art. 19 - attivazione di progetti pilota.....	Er
Art. 20 - raccolta e trasporto.....	
Art. 21 - pulizia e disinfezione dei contenitori.....	
Art. 22 - divieto di accesso nelle proprietà private	
CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	
Art. 23 - definizione	
Art. 24 - raccolta, spazzamento e trattamento	
Art. 25 - modalità di espletamento del servizio	
Art. 26 - cestini porta rifiuti	
Art. 27 - pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	
Art. 28 - pulizia dei terreni non edificati.....	
Art. 29 - pulizia dei mercati.....	
Art. 30 - aree occupate da pubblici esercizi.....	
Art. 31 - aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	
Art. 32 - carico e scarico di merci e materiali	
Art. 33 - precipitazioni nevose.....	
Art. 34 - scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde.....	
Art. 35 - asporto degli scarichi abusivi	
Art. 36 - raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/Raee abbandonati	
Art. 37 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	
Art. 38 - aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	
Art. 39 - altri servizi di pulizia e igiene urbana.....	
CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	
Art. 40 - rifiuti sanitari.....	
Art. 41 - veicoli a motore, rimorchi e simili	
Art. 42 - oli e grassi vegetali ed animali esausti	
Art. 43 - rifiuti di beni in polietilene	Er
Art. 44 - rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale	
Art. 45 - rifiuti cimiteriali.....	
Art. 46 - rifiuti inerti (non pericolosi)	
Art. 47 - rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti	
Art. 48 - rifiuti pericolosi.....	

Art. 49 - rifiuti di amianto	
Art. 50 - trattamento intermedio e finale rifiuti	
TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	
Art. 51 - definizioni	
Art. 52 - raccolta e trasporto.....	
Art. 53 - obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi.....	
Art. 54 - modello unico dichiarazione ambientale	
TITOLO IV - TASSA / TARIFFA	
Art. 55 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	
TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA.....	
Art. 56 - coinvolgimento degli utenti.....	
Art. 57 - riscontri e divulgazione dei risultati.....	
TITOLO VI - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 58 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	
Art. 59 - controlli	
Art. 60 - accertamenti.....	
Art. 61 - efficacia del presente regolamento	
Art. 62 - sistema sanzionatorio.....	
TITOLO VII - PRINCIPALI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	
Art. 63 - Carta dei Servizi — Principi generali.....	
TITOLO VIII - NORME FINALI.....	
Art. 64 - rinvio ad altre disposizioni	
Art. 65 - pubblicità del regolamento	
Art. 66 - disposizioni finali	
ALLEGATO A - ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI.....	
ALLEGATO B - OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI	
ALLEGATO C - PERIMETRO DI SERVIZIO	

PREMESSA

Il presente Schema di Regolamento di gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio rappresenta un'ipotesi formulata con lo scopo di perseguire la realizzazione di uno scenario, relativamente al ciclo dei rifiuti, unitario all'interno dell'ARO 11 e nel rispetto delle esigenze territoriali ed economiche dei Comuni che vi appartengono.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi all'interno dei Comuni facenti parte dell'ARO 11/Le.

Art. 2 - finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento l'A.R.O., nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3 - prevenzione della produzione di rifiuti

L'A.R.O. adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono il minor utilizzo delle risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, etc.;
- c) la previsione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 4 - recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti l'A.R.O. favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclo e ogni altra azione diretta ad ottenere dai rifiuti materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Art. 5 - smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossi-

bilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art.181 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare nei limiti del possibile, l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi nel proprio ambito territoriale ottimale;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dall'art.182 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.. Le attività di smaltimento in discarica sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE, e s.m.i.

Art. 6 - definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2) produttore: soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);
- 3) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- 4) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- 5) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 6) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- 7) smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato B alla quarta parte del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- 8) recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla quarta parte del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- 9) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- 10) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B quarta parte del D.Lgs n.152/06 s.m.i. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'Allegato C della medesima parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- 11) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con ca-

- denza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- c) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- e) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- 12) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t), art.240 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- 13) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'effacia delle soluzioni adottate;
- 14) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- 15) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): livelli di contaminazione ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Nel caso in cui il sito potenzialmente inquinato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di concentrazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per i parametri superati ;
- 16) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 17) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
- 18) sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, c.1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti

- i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- 19) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche e integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
 - a) il rischio ambientale e sanitario;
 - b) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - c) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
 - 20) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche e integrazioni, come RDF di qualità elevata;
 - 21) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - 22) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - 23) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
 - 24) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
 - 25) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - 26) raccolta a chiamata e/o programmata: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
 - 27) conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero.
 - 28) isole ecologiche: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
 - 29) centri di raccolta/ecocentri: aree presidiate ed allestite, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dai detentori per il trasporto ad impianti di recupero e trattamento.
 - 30) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n.207;
 - 31) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, così come definita al punto 4), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita al numero 25);
 - 32) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - 33) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - 34) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere

una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 7 - classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (art. 184, D.Lgs n.152/06 s.m.i.).

In base all'art.183 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i. per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs n.152/06 in caso di sottoprodotti;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/06;

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente capoverso continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Nel presente Regolamento rientrano i :

- A) RIFIUTI URBANI, così come classificati all'art.184 c.2 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- B) RIFIUTI SPECIALI, così come classificati all'art.184 c.3 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- C) RIFIUTI PERICOLOSI, così come classificati all'art.184 c.4 D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- D) IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGI così come definiti all'art.218, D.Lgs n.152/06 e s.m.i..

A) RIFIUTI URBANI

A1) i rifiuti urbani interni anche ingombranti e beni durevoli/AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Sono rifiuti domestici quelli provenienti da luoghi e locali adibiti ad uso di civile abitazione. Sono compresi quindi sia i rifiuti ingombranti (arredi, ecc.) sia i beni durevoli post consumo (ex art. 44 del D.lgs. 22/97 e s.m.i.) inclusi nelle AEE dal D.lgs. 151/05 s.m.i., provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti da nuclei domestici anche i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come specificato dal D. Lgs. 151/05 s.m.i.

Il criterio quantitativo per tali RAEE viene fissato in **un elemento** per ciascuna tipologia conferita.

Le AEE, sono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo dagli allegati 1A e 1B del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 s.m.i.

A2) rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono rifiuti speciali, di cui al successivo punto B, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi **diversi** da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che sono assimilati in base a criteri qualitativi e quantitativi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

L'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

In attesa che lo Stato determini tali criteri qualitativi e quantitativi (decreto NON ancora emanato), si intendono assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento a condizione che rispettino i criteri quantitativi più avanti indicati, i seguenti rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

Criteri qualitativi di assimilazione

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, NON identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il *Raggruppamento 2* (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ...) e col *Raggruppamento 4* (Piccoli elettrodomestici quali aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitorici, frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione di cibi e bevande, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da polso o da tasca, bilance elettriche, ventilatori elettrici, ...; Apparecchiature informatiche per le comunicazioni quali personal computer (esclusi monitor), computer portatili, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo, fax, telefax, telefoni, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche, ...; Apparecchiature di consumo quali apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, ...; Utensili elettrici ed elettronici quali trapani, seghe, apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo, attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio, ...; Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport quali treni elettrici e auto giocattolo, console di videogiochi portatili, videogiochi, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, ...;

Dispositivi medici quali apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità, ...; Strumenti di monitoraggio e di controllo quali rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio, ...)

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sansa esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;

Sono comunque assimilati i rifiuti classificati a norma dell'art. 184, comma 2) del D.Lgs. 152/2006, lett. c) e d) e cioè: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Sono inoltre assimilati agli urbani:

- i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- i seguenti rifiuti sanitari (art. 2 comma 1 DPR n. 254/2003):
 - derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
 - derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, 7 lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i;
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (così come definiti all' art. 2, comma 1, lett e) del DPR n. 254 del 15.07.2003). Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Sono esclusi quindi dalla definizione di "rifiuti cimiteriali" i rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalla manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale che già rientrano comunque nelle altre categorie dei rifiuti urbani e assimilati.

Compete al soggetto Responsabile del cimitero sovrintendere alla corretta applicazione del

DPR 254/2003.

NON sono invece assimilabili ai rifiuti urbani (pertanto non possono entrare nella privativa comunale) i rifiuti che si formano nelle aree produttive (intese quelle determinate dall'art.184 comma 3 D.Lgs.152/2006 stabilmente destinate ad attività industriali, artigianali, commerciali e servizi), compresi i relativi magazzini di materie prime e di prodotti finiti.

Criteria quantitativi di assimilazione

I rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio individuati nell'elenco "Criteria qualitativi", possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

il Comune o l'ARO provvedano a quantificare i rifiuti assimilati in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione di utenze non domestiche di seguito riportata (ex All.1 del D.P.R. 158/99):

Cod. Norm	Descrizione	Kg/mq anno destinati a smaltimento	Kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e di riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,00	20,00

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	20,00	50,00

Le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sopra elencate.

I quantitativi totali non devono superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio pugliese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, provinciali e consortili, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in Kg di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono volte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste per le attività agricole e industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunale, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

L'ARO ed i Comuni organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

I Comuni e il Consorzio ARO informano le attività produttive o di servizio circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il mancato rispetto dei "Criteri Quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto di cui sopra e commina la sanzione.

Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

A.3 Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.)

Rifiuti urbani provenienti da locali ed immobili ad uso di civile abitazione contenenti particolari sostanze pericolose, quali:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F";

- prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;
- oli esausti;
- RAEE non ingombranti (lampade a neon, materiale elettrico, etc.).

B) SPECIALI

- B.1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- B.2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. n.152/06 s.m.i.;
- B.3) rifiuti da lavorazioni industriali;
- B.4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- B.5) rifiuti da attività commerciali;
- B.6) rifiuti da attività di servizio;
- B.7) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- B.8) rifiuti derivanti da attività sanitarie ai sensi del DPR 254/2003 (Fatta eccezione per quelli riportati all' art. 2, comma 1, lett e) del decreto);
- B.9) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- B.10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- B.11) il combustibile derivato da rifiuti.

C) PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, precisati nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta D.Lgs n.152/06 s.m.i. (conformemente alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3/5/2000) sulla base degli allegati G, H e I alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

D) IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

In base all'art 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ai sensi della direttiva 2004/12/CE, si definiscono nel seguente modo:

- a) Imballaggio — il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore, al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro preservazione, nonché gli articoli a perdere utilizzati per lo stesso scopo;
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglia, scatola cioccolatini, vasetto yogurt, ecc.);
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da custodire nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento agli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es. cassa bottiglie, contenitore scatole cioccolatini, contenitore vasetti yogurt, ecc.);
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) Rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.152/06 s.m.i., esclusi i residui di produzione.
- f) Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

- g) Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- h) Consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per il proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Le definizioni di cui alle lettere a) e f) sono basate sui criteri interpretativi indicati nell'art.3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Art. 8 - Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dal presente regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117.

Art. 9 - competenze del Comune

I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dal Consorzio d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 152/06 s.m.i., i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare le categorie di rifiuti gestiti in regime di privativa sono:

- I. *tutti i rifiuti specificati all'art. 7 — lett. A) del presente Regolamento*
 - A.1 Rifiuti Urbani interni, anche ingombranti — Beni durevoli-RAEE;
 - A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani avviati allo smaltimento (ex art 12 L.R. 30/86, art.195 D.Lgs 152/06 s.m.i.);

A.3 Rifiuti Urbani Pericolosi.

II. Tutti i rifiuti specificati all'art. 7 — lett. D) del presente Regolamento che siano prodotti e/o conferiti da utenza classificabile come 'Consumatore' lett v) art.218 D. Lgs. 152/06 s.m.i., in questa definizione sono comprese: utenza domestica ed attività, ed in particolare negozi ed attività al dettaglio e/o al pubblico.

- a) Imballaggi
- b) Imballaggi Primari
- c) Imballaggi Secondari
- d) Imballaggi Terziari
- e) Rifiuti da Imballaggio

Il Comune promuove l'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, nelle forme previste dalla legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della eventuale pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

La privativa di cui al comma 1 all'art. 198 D.Lgs n.152/06 s.m.i. non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 199, comma 11 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Art. 10 - oneri dei produttori e dei detentori

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del D.Lgs 152/06 s.m.i.. Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) D.Lgs.152/06, la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità

dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

- a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
- b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Art. 11 - ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco del Comune può emettere, conformemente all'art 191 del D.Lgs 152/06 s.m.i., ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 12 - divieti di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art.255 e 256 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dell'art. 62 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 dell' art. 192 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al periodo precedente sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 192 del

D.Lgs n.152/06 s.m.i. sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

In base ai seguenti art. del D.Lgs n.152/06 s.m.i., per le competenze del Comune, è vietato:

- art. 192, commi 1 e 2: abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- art. 226, comma 2: dal 01 gennaio 1998 immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti per le quantità assimilabili agli urbani.

Inoltre, ai sensi dell'ex art. 44, comma 1 del D.Lgs. 22/97, i beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei RSU o agli appositi centri di raccolta realizzati conformemente alla vigente normativa di settore (D.M. 8 aprile 2008).

Tale obbligo, conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 151 del 25.07.2005 s.m.i. viene esteso anche ai RAEE, così come individuati nel suddetto D.Lgs.

In caso di inadempienza, il Sindaco del Comune dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme e quanto previsto nel D.Lgs n.152/06 s.m.i., incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 del D.Lgs n.152/06 s.m.i ed in quanto previsto dall'art. 62 del presente Regolamento.

Art. 13 - bonifica

Secondo quanto specificato all'art.242 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, art. 304 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Qualora l'indagine preliminare di cui sopra accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alla Provincia con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza dei servizi, autorizza il

piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza dei servizi può prescrivere lo svolgimento di programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla Provincia ed alla Regione un piano di monitoraggio nel quale sono individuati

- a) i parametri da sottoporre a controllo
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio

La Regione, sentita la Provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine di approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica che segue.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione di contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, a fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la Regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempio strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni. Le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce di scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato

dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce un'adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i., che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia e al Comune l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti dell'art 242 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della bonifica. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione.

I criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica dei siti inquinati devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 239 e successivi del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEGLI ASSIMILATI E DEGLI URBANI PERICOLOSI

Art. 14 - definizione

Per Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati e per Rifiuti Urbani Pericolosi si intendono:

- a) Rifiuti urbani interni: i rifiuti domestici, anche ingombranti (compresi i beni durevoli/RAEE) provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani in base a criteri qualitativi e quali-quantitativi ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 7, punto A.2 del presente Regolamento;

- c) Rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti provenienti da locali ed immobili ad uso civile abitazione aventi le seguenti caratteristiche merceologiche:
- batterie, pile;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;
 - olii esausti;
 - RAEE non ingombranti (lampade a neon, materiale elettrico, etc.)
- così come descritti all'art. 7, punto A.3 del presente regolamento.

Sono promosse le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Art. 15 – Modalità di conferimento

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani (così come specificato all'art 7 del presente regolamento) e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori dell'affidataria, in idonei recipienti chiusi.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali conformi ai contenuti del progetto del servizio.

Le attività di conferimento — raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità alle indicazioni del progetto del servizio oltre che al presente regolamento, alle vigenti normative, ed alla Carta dei Servizi adottata dall'ARO secondo quanto previsto dalla L.R. 24 del 20/08/2012.

1) A.1: Rifiuti Urbani non Ingombranti - A.2: Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani per tutto il ciclo di Smaltimento

Sono esclusi i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani ai sensi del DPR 254/2003 trattati al capo III del presente Regolamento.

Il conferimento della frazione indifferenziata e delle frazioni oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non ingombranti e degli assimilati agli urbani deve avvenire esclusivamente nei contenitori e/o con le modalità specificate nel progetto del servizio.

Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti, se non espressamente previsto per gli operatori dei servizi di igiene urbana dal progetto del servizio:

- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero

- dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- beni durevoli/RAEE;
- imballaggi e rifiuti da imballaggio diversi da quelli per cui è previsto il servizio di raccolta, nel progetto del servizio, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, così come specificato anche agli artt. 51 e 52 del presente Regolamento;
- rifiuti cimiteriali, i rifiuti esterni e altre categorie specifiche di rifiuti trattati nei successivi capi.

Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente punto 1) deve avvenire:

- nelle apposite volumetrie di conferimento (tipo bustoni e/o contenitori), così come previste progetto del servizio, per RSU e assimilati di cui all'art 7 del presente regolamento indifferenziati;
- negli appositi contenitori per le diverse componenti della FSRSU (Frazione Secca degli RSU: carta, plastica, vetro, legno, tessuti, ecc.) per cui sono attivati servizi di raccolta differenziata attiva e/o passiva;
- nelle apposite volumetrie di conferimento (tipo sacchetti compostabili a norma) per la FORSU – Frazione Organica dei RSU per le utenze per cui risulta attivato tale servizio di raccolta;
- negli appositi composte per scarti da giardinaggio, etc., distribuiti alle utenze domestiche servite con disponibilità di tempo e spazio per effettuare il compostaggio domestico.

Gli utenti devono attenersi alle modalità di conferimento espressamente specificate sulle volumetrie di conferimento, in particolare per quanto riguarda la tipologia di rifiuti da conferire, evitare, in generale, salvo diverse indicazioni di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili, per prevenire la dispersione.

Il conferimento nelle volumetrie di conferimento monoutenza utilizzate per la raccolta attiva deve essere tale da garantire che il coperchio (in caso di contenitori) rimanga chiuso e che comunque non ci sia fuoriuscita di rifiuti 'sul marciapiede'. Inoltre l'utente non può esporre nelle raccolte differenziate domiciliari rifiuti difforni da quelli prescritti.

Gli utenti devono attenersi e rispettare le disposizioni e gli orari riportati su apposita tabella affissa all'ingresso della eventuale stazione ecologica o del centro ambiente.

In ogni caso è fatto divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti.

Il conferimento dovrà essere articolato, in funzione dell'ambito servito, nel seguente modo:

- RSU e assimilati indifferenziati raccolti in idonee volumetrie di conferimento, così come specificato dal progetto del servizio, conformemente anche alla vigente normativa in materia di tutela della privacy (Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005), e posizionati successivamente, nei giorni e negli orari previsti, sul marciapiede;
- componenti della frazione secca per cui è prevista la raccolta differenziata (carta, plastica, alluminio-materiali ferrosi, tessuti, legno, ecc.), conferiti in contenitori monoutenza dove è prevista la raccolta attiva, in contenitori stradali per la raccolta passiva dove, invece, non è stata prevista la raccolta attiva e/o presso ecocentro, secondo le modalità individuate dal progetto del servizio;
- cartoni di imballaggi conferiti dall'utente "a marciapiede" opportunamente legati, o negli eventuali contenitori impiegati per la raccolta differenziata della carta e/o cartoni in modo da evitare dispersioni in ambiente o in idonei contenitori disposti in prossimità delle utenze commerciali con maggiore superficie espositiva e con elevata produzione di cartoni, sempre secondo le modalità individuate dal progetto del servizio. Particolare attenzione sarà riposta nel rispetto dell'orario di conferimento e di ritiro comunicato preventivamente. In particolare le utenze non domestiche hanno l'obbligo di eseguire il conferimento dei cartoni a "marciapiede" con al massimo un'elasticità pari ad 1 ora di anticipo rispetto all'orario di ritiro comunicato;
- frazione organica (rifiuti alimentari organici animali e vegetali) conferita in specifica volumetria di conferimento monoutenza in raccolta attiva domiciliare o secondo l'organizzazione tecnico-economica concordata con l'Ente Appaltante in seguito alla realizzazione di idonea impiantistica in zona che giustifichi il servizio nell'intero ambito territoriale servito;

- scarti verdi raccolti in composter domestici consegnati ad un numero di utenze domestiche servite specificate dal progetto offerta e/o in base ad altri servizi attivati dal Comune o conferiti in idonei contenitori monomateriali presso ecocentro.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura rispetto a quanto indicato sul contenitore (es. vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, ecc.).

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di contenitori plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residuali di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

E' opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, ecc. e di etichette in carta, plastica ecc.

E' fatto assoluto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte dell'affidataria.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte l'affidataria, utilizzando le strutture e mezzi messi a disposizione dall'affidataria stessa, che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi cinque giorni.

Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta passiva dei rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza.

Le modalità di separazione, l'aggregazione delle frazioni e tutto ciò che riguarda il corretto conferimento delle frazioni di rifiuto deve essere conforme alle modalità desumibili dal progetto del servizio.

2) A1: Rifiuti urbani interni ingombranti - beni durevoli, RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Tali rifiuti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

I rifiuti urbani ingombranti–beni durevoli/RAEE da utenze domestiche sono oggetto di un servizio di raccolta domiciliare con conferimento diretto da parte dell'utente a marciapiede, previa prenotazione telefonica da soddisfare entro il numero di giorni fissato dal progetto del servizio, potendo comunque essere ridotto in base a nuove esigenze dell'utenza o come potenziamento/migliorativa del progetto offerta, secondo le modalità definite dal Progetto del servizio.

L'intero ciclo di gestione dei rifiuti ingombranti – beni durevoli/RAEE deve avvenire in modo da garantire il controllo tramite soggetto pubblico. Deve quindi essere attivata la seguente procedura.

L'utente, per tramite del numero verde, prenota la richiesta di intervento alla ditta affidataria e questa comunica in diretta la data prevista per il servizio di raccolta; questo sarà comunque effettuato dagli operatori della affidataria entro il numero di giorni indicato come standard minimo dal progetto del servizio.

In caso di mancato funzionamento del numero verde l'utente potrà rivolgersi ai Vigili Urbani i quali avvisano il Funzionario Responsabile del servizio del Comune che prende nota della richiesta di intervento e trasmette nota all'affidataria.

I materiali, per i quali è stata richiesta la prenotazione di ritiro, dovranno essere posizionati al piano terreno, in prossimità del numero civico del richiedente il servizio. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato con l'affidataria che provvede a ritirarli gratuitamente. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

In caso di presenza di centro comunale di raccolta rifiuti (ECOCENTRO), i rifiuti urbani ingombranti – beni durevoli, i RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono essere conferiti direttamente dall'utente, secondo le modalità previste dal corrispondente specifico regolamento.

3) A.3 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati all'art.7 punto A3 del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori, muniti di buste di polietilene, ubicati in prossimità delle rivendite dei prodotti, nell'ecocentro e comunque in siti autorizzati;
- i farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori, muniti di buste di polietilene, installati in prossimità di presidi medico-ospedalieri (farmacie, poliambulatori, ecc), nell'ecocentro e comunque in siti autorizzati.
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori, muniti di buste di polietilene, ubicati in prossimità delle rivendite dei prodotti, nell'ecocentro e comunque in siti autorizzati.
- RAEE di piccole dimensioni, ed altri rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie) devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori previsti per la raccolta passiva e/o presso l'ecocentro, compatibilmente con la tipologia di servizi attivati.

Art. 16 - conferimenti presso ecocentro

Qualora si realizzeranno dei punti di conferimento tipo ecocentro, le regole di conferimento devono essere affisse all'ingresso e/o comunicate in maniera idonea alle utenze. E' vietato agli utenti l'accesso all'ecocentro al di fuori degli orari di esercizio.

Art. 17 - raccolta e trasporto

Il servizio di raccolta e trasporto a trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni e dei rifiuti urbani pericolosi viene svolto entro il perimetro di servizio, con la frequenza e con le modalità di svolgimento stabiliti dal progetto di igiene urbana sulla base del quale l'affidataria espleta il servizio.

Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento, al progetto del servizio, alle vigenti normative ed alla Carta dei Servizi adottata dall'ARO. Esse devono inoltre comprendere la pulizia e riassetto delle aree limitrofe ai contenitori e il corretto riposizionamento degli stessi.

Inoltre più specificatamente:

1) A.1 Rifiuti Urbani Interni — A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non ingombranti

La raccolta di RSU e assimilati (in base a criteri individuati nell'art.7 del presente regolamento) indifferenziati avviene mediante la raccolta "porta porta", tramite apposite volumetrie di conferimento monoutenza, e/o mediante svuotamento di appositi contenitori disposti in ecocentro;

La raccolta differenziata attiva avviene con svuotamento di appositi contenitori e/o volumetrie di conferimento monoutenza differenziati per tipologia merceologica e/o di materiali.

I contenitori monomateriali e/o multimateriali dovranno essere facilmente riconoscibili per tipologia di materiali da conferire ed, inoltre, dovranno avere caratteristiche costruttive tali da favorire il conferimento dei rifiuti, con sistema a chiusura per impedire il contatto dei rifiuti con agenti atmosferici, per impedire l'ingresso di animali e la fuoriuscita di esalazioni e/o cattivi odori.

I contenitori dovranno essere muniti di idonei sistemi che limitino la rumorosità sia in fase di conferimento sia in fase di raccolta. Volumetrie di conferimento diverse da contenitori (es. bustoni) impiegate per la raccolta domiciliare dovranno avere comunque adeguate caratteristiche di resistenza, oltre che essere facilmente riconoscibili per tipologia di materiali da conferire.

La frequenza di svuotamento e/o raccolta e la frequenza di lavaggio dei contenitori presso l'ecocentro, considerate standard minimo di servizio, sono fissate dal progetto del servizio, potendo comunque essere incrementate in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Tutti i contenitori (tranne quelli in uso alle utenze) di rifiuti e di materiali recuperabili in genere previsti sul territorio comunale ed all'interno del perimetro di servizio, compresi quelli destinati alla raccolta differenziata e separata dei rifiuti e le relative piazzole di stoccaggio presenti su suolo pubblico dovranno essere lavati in maniera approfondita sia internamente sia esternamente.

Il servizio di lavaggio e disinfezione sarà realizzato con acqua calda e grazie all'uso di opportuni ed idonei prodotti detergenti-disinfettanti e/o disinfettante antifungino e/o antibatterico e/o deodorizzanti. Esso avverrà con frequenza pari almeno alla frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal progetto del servizio, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto degli RSU e assimilati indifferenziati devono essere lavati ogni giornata lavorativa, gli altri mezzi impiegati devono essere lavati settimanalmente così come previsto dal progetto del servizio.

2) A.1 Rifiuti Urbani interni Ingombranti — Beni Durevoli/RAEE

I rifiuti ingombranti, i beni durevoli/RAEE di grandi dimensioni da utenza domestica dovranno essere depositati (previa chiamata ai Vigili Urbani Comunali del Comune interessato per prenotazione raccolta) sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente o conferiti presso l'ecocentro in orari e giorni conformi con l'Organizzazione dei Servizi.

La raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli dimessi/RAEE di grandi dimensioni provenienti da utenza domestica per cui è stato richiesto l'intervento, sul territorio avverrà con frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal progetto del servizio che regola il servizio espletato dall'affidataria, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi, conformemente alla vigente normativa in materia.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati almeno settimanalmente.

L'intero ciclo di gestione dei rifiuti ingombranti, beni durevoli/ RAEE di grandi dimensioni sarà soggetto alla procedura di controllo pubblico precedentemente specificata.

3) A.3 — Rifiuti Urbani Pericolosi — R.U.P.

Il trasporto dei suddetti rifiuti raccolti con la frequenza considerata standard minimo di servizio, così come fissata dal Piano di Organizzazione Generale dei Servizi che regola il servizio espletato dall'affidataria, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta, dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi. E' previsto un idoneo lavaggio anche dei contenitori stradali disposti sul territorio per la raccolta selettiva dei RUP. Tale lavaggio deve essere eseguito con una frequenza non inferiore ad un intervento ogni 30gg.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati settimanalmente.

Art. 18 - pulizia e disinfezione dei contenitori

L'affidataria è tenuta alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori di rifiuti/materiali recuperabili non a perdere installati sul territorio, anche all'interno dell'ecocentro, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico, così come specificato nel progetto del servizio.

Il servizio si effettua con mezzi idonei che evitino il deflusso delle acque di risulta sul suolo pubblico e le raccolgano così da poterle smaltire, in accordo con la normativa di settore vigente, in idoneo impianto di depurazione. I cassonetti ed i contenitori sprovvisti di dispositivo di aggancio all'automezzo ed eventualmente disposti nel periodo di servizio per situazioni di emergenza, sono lavati e disinfettati manualmente.

La frequenza del servizio sarà pari almeno alla frequenza considerata standard minimo di servizio nel progetto del servizio, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come potenziamento/migliorativa del progetto offerta..

Per quanto riguarda i contenitori per la raccolta dei RUP, il sistema di intercettazione del materiale tramite bustoni interni sostituibili è già di per sè garanzia di igienicità. L'operatore addetto al lavaggio dei contenitori non a perdere controllerà la presenza di eventuali sversamenti e provvederà periodicamente alla pulizia degli stessi contenitori servendosi di un apposito kit di lavaggio con una frequenza di intervento non inferiore ad 1/30 giorni.

L'affidataria assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 19 - divieto di accesso nelle proprietà private

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio (es.: servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali), gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Il Comune, L'ARO e l'affidataria, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 20 - definizione

Per Rifiuti Urbani Esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e aree pubbliche;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 21 - raccolta, spazzamento e trattamento

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati entro il perimetro di servizio concordato tra l'affidataria, e il Comune/Ente Appaltante. Dovrà comunque essere rispettato lo standard minimo individuato dagli elaborati del progetto del servizio, potendo comunque essere incrementato e migliorato in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Lo spazzamento e i servizi ad esso connessi, così come individuati nel Piano Organizzazione Generale servizi di Igiene Urbana e il progetto offerta riguarda le strade, gli eventuali portici (cui sarà dedicata particolare attenzione), i viali dei giardini, i parchi, le aree pubbliche o comunque destinate anche solo temporaneamente ad uso pubblico, le zone private soggette a servitù di pubblico transito o di accesso pubblico ricadenti entro il perimetro dell'abitato, con asportazione di qualsiasi rifiuto presente, compreso il pulviscolo e il fango, e con svuotamento e pulizia dei cestini porta carta.

Il servizio consiste nello spazzamento, raccolta e trasporto nei contenitori per RSU dei rifiuti giacenti nelle strade, nelle piazze e nelle aree pubbliche o comunque destinate anche solo temporaneamente ad uso pubblico, le aree interessate da feste civili e religiose, manifestazioni folcloristiche di vario genere, fiere, mercati, manifestazioni culturali, sportive, ecc., rientranti negli ambiti servizi, che non potranno essere inferiori a quelli individuati nel progetto del servizio considerati come uno standard minimo inderogabile. Il servizio sarà, eventualmente, esteso anche alle strade o piazze che dovessero costruirsi durante il periodo di validità dell'appalto.

Art. 22 - modalità di espletamento del servizio

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, il servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato (tramite l'utilizzo di automezzi attrezzati) sarà effettuato con i seguenti accorgimenti tecnici:

- senza accumulare o costituire depositi di immondizia su suolo pubblico, abbandonare recipienti di raccolta ed immettere spazzatura, fanghiglia, etc. nelle caditoie stradali,
- senza provocare sollevamenti di polvere;
- rimuovendo con apposita sarchiatura il materiale fortemente aderente al suolo, escrementi di animali domestici, i detriti che ingombrano o rendono difficoltosa la circolazione pedonale e degli autoveicoli;
- rimuovendo e inviando a smaltimento le carcasse di animali e le carogne rinvenute nel territorio comunale ai sensi della vigente normativa. Servizio comunque svolto da ditta attrezzata ed autorizzata;
- rimuovendo e inviando a smaltimento oggetti taglienti e siringhe abbandonate con l'ausilio di apposita attrezzatura di presa, raccolta e trasporto ai sensi della vigente normativa. Servizio svolto da ditta attrezzata ed autorizzata;
- svuotando i cestini gettacarte con frequenza opportuna e provvedendo alla loro ordinaria pulizia;

- rimuovendo i rifiuti presenti in corrispondenza dei punti di conferimento (sia di raccolta passiva sia di raccolta attiva) per un raggio di 5 m dallo stesso punto di conferimento e/o per un raggio di 15 m in corrispondenza dell'area adibita ad ecocentro.

Sarà inoltre compresa la pulizia periodica di fontane e fontanelle pubbliche, eventuali gallerie e monumenti pubblici.

Farà sempre carico al servizio di spazzamento la pulizia, il lavaggio, la disinfezione e deodorizzazione dei bagni pubblici.

Particolare cura sarà prevista alle vie alberate, ai viali dei giardini e dei parchi nei periodi di caduta delle foglie.

Gli eventuali mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani oltre di cassone per il contenimento del materiale raccolto e di un efficace sistema di abbattimento delle polveri.

Inoltre tali mezzi meccanici devono essere impiegati prevedendo, a completamento e/o a integrazione (per le aree non accessibili alle spazzatrici) del servizio, l'impiego dello spazzamento manuale. Tale organizzazione del servizio oltre a garantire un pieno impiego delle autospazzatrici, in virtù delle dotazioni specifiche che devono essere previste per lo spazzamento manuale, garantisce la rimozione degli ostacoli all'azione dello spazzamento meccanico ovvero l'effettuazione del servizio anche dove l'azione della macchina è resa difficile per via di ostacoli.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità così come specificato nel progetto del servizio e in conformità con quanto stabilito dalla Carta dei Servizi oppure a quanto previsto da apposite ordinanze sindacali.

I rifiuti RSU indifferenziati provenienti dal servizio di spazzamento manuale sono trasferiti nell'ordinario circuito della raccolta di RSU indifferenziati tramite il trasferimento dei materiali intercettati, nei cassonetti per RSU indifferenziati, dove pressu mezzi di supporto e/o autocompattatori e altri mezzi impiegati per la raccolta dei RSU e assimilati indifferenziati per essere poi immessi nell'ordinario ciclo degli RSU indifferenziati. Le eventuali autospazzatrici impiegate possono conferire direttamente in discarica. I rifiuti potranno essere anche trasferiti, conoscendone il percorso, negli autocompattatori/autocarri attrezzati impegnati nella raccolta degli RSU indifferenziati.

Il Comune potrà attivare ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per favorire la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 23 - cestini porta rifiuti

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spezzamento, l'affidataria provvede all'installazione e/o alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale contestualmente al servizio di spazzamento.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 24 -pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco del Comune interessato, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Ambientale, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 25 - pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 26 - pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo e al di sotto dei rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

In particolare i bancarellisti riceveranno dei bustoni in plastica trasparente o analoghi per il conferimento delle frazioni riciclabili per le quali è stata attivata la raccolta differenziata. Tali bustoni saranno recuperati al termine delle operazioni di vendita allorché intervengono squadre preposte alla raccolta specifica che preleveranno il materiale dai punti di abbandono.

I rifiuti (non i materiali recuperabili) saranno conferiti al mezzo d'opera che effettua la raccolta, tramite bustoni analoghi a quelli per le frazioni recuperabili, contestualmente a tale servizio sarà eseguita una accurata pulizia delle zone espositive, consistente in un intervento intensivo effettuato mediante spazzamento meccanico e/o manuale, con successivo sistematico lavaggio e disinfezione.

Particolare attenzione sarà riservata al lavaggio e disinfezione delle superfici riservate ai commercianti del pesce e della frazione organica varia.

Art. 27 - aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 28 - aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi e altre manifestazioni pubbliche (es. concerti, fiere, manifestazioni religiose) devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti. Al termine della manifestazione sarà effettuato un intervento di pulizia delle aree nell'ambito del potenziamento dell'ordinario servizio previsto dal Progetto del servizio proprio per tali manifestazioni. E' previsto un potenziamento della raccolta dei rifiuti nell'ambito del potenziamento dell'ordinario servizio previsto dal Progetto del servizio proprio per tali manifestazioni.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante l'uso.

Art. 29 - carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dall'affidataria, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 30 - precipitazioni nevose

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata e grosse precipitazioni: in caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Il servizio di sgombero e trasporto neve, così come specificato nel progetto del servizio, verrà effettuato secondo le modalità e con le attrezzature disponibili in organico, trattandosi di servizio sostitutivo dello spazzamento e di altri servizi che evidentemente non potranno essere effettuati. Si opererà con adeguati mezzi, provvedendo, nel caso di eventi di eccezionale intensità, alla distribuzione di miscele criodratriche con oneri a carico della affidataria.

Il servizio sarà svolto in maniera tempestiva nello stesso giorno dell'evento meteorico, assegnando priorità allo spalamento delle vie di collegamento e alle vie interne di accesso ai servizi primari (guardia medica, ecc).

Il servizio sarà comunque esteso a tutte le strade e agli spazi soggetti a pubblico transito anche pedonale ricadenti nei perimetri di servizio. Il servizio sarà effettuato grazie all'impiego del personale in organico adibito a servizi che evidentemente non potranno essere effettuati (es. spazzamento...). Il Comune potrà, con propri mezzi e oneri a proprio carico, affiancarsi alla affidataria negli interventi per garantire tempestività di intervento.

Art. 31 - scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde

Saranno installate presso l'ecocentro adeguate volumetrie di conferimento, con adeguato riparo per i materiali, per la raccolta dei rifiuti prodotti entro i limiti del territorio comunale provenienti dalla manutenzione delle superfici a verde pubblico o private (sfalci, potature e foglie) distinti dai rifiuti analoghi provenienti dallo spazzamento.

Art. 32 - asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 33 - raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/Raee abbandonati

E' vietato abbandonare rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/RAEE sul territorio comunale.

Il servizio di raccolta domiciliare di tali rifiuti provenienti da utenze domestiche descritto all'art. 17 del presente Regolamento deve anche prevedere un intervento di raccolta, su segnalazione di rifiuti abbandonati, sempre con frequenza considerata standard minimo di servizio, così come fissata dal progetto del servizio, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Art. 34 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 35 - aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono comunque, anche in assenza di detti contenitori, essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti all'affidataria relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e leggi regionali inerenti i

rifiuti solidi urbani ed assimilati. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 36 - altri servizi di pulizia e igiene urbana

Rientrano tra i compiti affidabili al servizio di igiene urbana i seguenti servizi:

- lavaggio e disinfezione delle strade e delle aree pubbliche così come specificato nel progetto del servizio;
- rimozione degli animali abbattuti e delle carogne abbandonate nel territorio comunale;
- lo svolgimento di mansioni straordinarie direttamente e indirettamente legate alla pulizia e al decoro urbano quali spazzamento, raccolta di rifiuti;
- altri servizi affidati con D.G.C. e contratto di servizio.

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 37 - rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono i rifiuti, elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del DPR n. 254 del 15/07/2003 che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978.

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il DPR n. 254 del 15/07/2003 “regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” che disciplina i rifiuti sanitari, così come definiti all’art. 2, comma 1 del medesimo DPR:

- **i rifiuti sanitari non pericolosi:** i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- **i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani:** i rifiuti sanitari elencati all’art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003 sempre se non ricadenti in altre categorie del decreto così come specificati nell’art. 7, punto A2. del presente regolamento;
- **i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II del DPR n. 254 del 15/07/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un * nell’Allegato A della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9/4/2002 così come specificati all’art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- **i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:** i rifiuti individuati nell’Allegato A della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9/4/2002 come “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando particolari precauzioni per evitare infezioni” così come specificati all’art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- **i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione:**
 - farmaci scaduti o inutilizzabili;
 - medicinali citotossici e citostatici per uso umano e veterinario e i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
 - piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell’allegato I del DPR n. 254 del 15/07/2003;
 - sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.
- **i rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali,** esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali
- **i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie** così come individuati nel primo capoverso del presente articolo, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

In base all’art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente “rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo” e “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell’ art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;

- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del DPR n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Le attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari devono essere svolte in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi ai sensi delle norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs n.152/06 s.m.i., così come previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003.

In particolare i rifiuti sanitari a rischio infettivo che presentano le caratteristiche di rischio indicate all'allegato I del D.Lgs. 254 del 15/07/2003 possono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi. Viceversa i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti in impianti di incenerimento dedicati ovvero in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali così come specificato di seguito.

Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente ogni attività di deposito, movimentazione e gestione interna dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato con imballaggio a perdere anche flessibile recante la scritta identificativa della natura dei rifiuti "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico. L'imballaggio dovrà essere rigido e resistente alla puntura per l'ipotesi di rifiuti taglienti e pungenti e recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti". Entrambi gli imballaggi saranno contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" così come specificato all'art. 8, comma 1 e 2 del DPR 254/2003.

Il deposito preliminare, la raccolta e il trasporto di tali rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo seguono il regime ordinario previsto per i rifiuti pericolosi così come specificato all'art. 8 comma 3 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sanitari sterilizzati ai sensi del DPR 254/2003 sono previste le seguenti modalità di smaltimento:

- invio in impianti di produzione combustibile da rifiuto o utilizzo come mezzi per produrre energia;
- incenerimento in impianti per rifiuti urbani (o per rifiuti speciali ma alle stesse condizioni economiche di quelli urbani).

Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, deposito temporaneo, raccolta e trasporto dei rifiuti sterilizzati seguono le norme per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi. Devono essere utilizzati appositi imballaggi a perdere anche flessibili di colore diverso da quello adottato per i rifiuti urbani o assimilati e recanti l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" accanto alla data di avvenuta sterilizzazione così come specificato all'art. 9 del DPR 254/2003.

I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

I rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento così come individuati all'art. 2, comma 1, lett. h) del DPR 254/2003 devono essere smaltiti in impianti di incenerimento così come specificato all'art. 14, comma 1 del DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'art 2, comma 1, lett h), numero 4

del D.P.R. 254/2003, devono essere avviate a smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal DPR n. 309/1990.

I rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che, come rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Art. 38 - veicoli a motore, rimorchi e simili

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n.209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'art. 208, 209 e 210 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore e rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui sopra nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei trasporti.

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità da proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (o altro ente che a norma di legge ne sostituisca le funzioni) ai sensi del D.Lgs. 20/2003.

Il possesso del certificato di cui al comma 4 dell'art. art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i, libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. non possono alienare, smontare o distruggere veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza avere prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5 art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D.Lgs. 30/04/1992.

E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122 e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e/o disciplina della normativa vigente. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 39 - oli e grassi vegetali ed animali esausti

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene olii e grassi vegetali e animali esausti è obbli-

gato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'art. 233 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Il conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti da utenze domestiche è garantito presso l'Ecocentro conformemente alle indicazioni del progetto del servizio.

Art. 40 - rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale

I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs n.152/06 s.m.i, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

L'affidataria potrà assicurare con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti al comma 3, dell'art.184 D.Lgs n.152/06 s.m.i. che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto specificato all'art.186 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

Tale elenco si ritiene comunque aggiornato da modificazioni del D.Lgs n.152/06 che sopravvengano.

E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Ove l'affidataria, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli all'affidataria.

Art. 41 - rifiuti cimiteriali

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il DPR n. 254 del 15/07/2003 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

Per tali rifiuti si rimanda inoltre a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", dalla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 e dalle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia mortuaria.

Per i rifiuti da esumazione ed estumulazione e per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. f) e g) del DPR n. 254 del 15/07/2003 si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi le norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs n.152/06 s.m.i. che disciplinano la gestione dei rifiuti.

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (es. spazzamento, manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale);
- b) rifiuti da esumazioni ed estumulazioni così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. f) del DPR n. 254 del 15/07/2003: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. g) del DPR n. 254 del 15/07/2003:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono urbani/assimilati a tutti gli effetti e devono essere raccolti in idonei contenitori per rifiuti solidi urbani previsti per il cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. In particolare sono separati i fiori e il verde dagli altri componenti. I primi vengono conferiti nei contenitori per la raccolta di RSU e assimilati indifferenziati in prossimità delle aree cimiteriali e/o presso ecocentro, i secondi sono smaltiti nell'ambito del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e soggetti quindi alla medesima procedura di controllo.

I rifiuti di cui al punto b) e c) saranno invece gestiti in maniera conforme a quanto definito dal DPR n. 254 del 15/07/2003 così come specificato anche nel Progetto del servizio.

In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scrittura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Tali rifiuti devono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui sopra. Inoltre tali rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento comunale (art. 12, DPR n. 254 del 15/07/2003).

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numero 5) del DPR n. 254 del 15/07/2003. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, invece, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i., avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), numero 2) del DPR n. 254 del 15/07/2003.

Art. 42 - rifiuti inerti (non pericolosi)

La gestione dei rifiuti speciali inerti avverrà, nel rispetto di quanto specificato all'art.186 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in accordo con quanto disciplinato da:

- Regolamento Regione Puglia per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12 giugno 2006 che individua le modalità di gestione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività di costruzione, demolizione e scavi così come dettagliati nell'allegato 1 al medesimo regolamento.

I rifiuti speciali disciplinati da tale regolamento sono:

a) terre e rocce da scavo:

- 17 05 04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

b) inerti da costruzione e demolizione:

- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramica
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 01 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

Art. 43 - rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti

Le acque di scarico sono escluse dal campo di applicazione delle norme in materia di rifiuti e dal presente regolamento in quanto disciplinate dalla parte Terza del Testo Unico Ambientale D.Lgs n.152/06 s.m.i.

La ditta provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Per quanto riguarda le acque derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento, l'affidataria smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto autorizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs n.152/06 s.m.i., della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

Art. 44 - rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani e da rifiuti speciali non pericolosi.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione, ad esercitare l'attività.

Art. 45 - rifiuti di amianto

La gestione, il trattamento, l'imballaggio, la destinazione e la ricopertura in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA) sono disciplinati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 29 luglio 2004 n.248 "Regolamento relativo alla determinazione della disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" attraverso dei Disciplinari tecnici della commissione per la valutazione dei problemi ambientali dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, ai sensi dell'art.5 della legge 27 marzo 1992, n.257, che costituiscono parte integrante del regolamento di cui sopra.

Per la classificazione dei RCA in funzione della loro provenienza, il Decreto di cui sopra rimanda al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

Art. 46 - trattamento intermedio e finale rifiuti

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano Regionale Smaltimento Rifiuti vigente, D.Lgs n.152/06 s.m.i.. ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte. Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dell'affidataria ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, ecc. mediante conferimento ad idonei impianti di preselezione raccolta differenziata, compostaggio, ecc, secondo le finalità dell'art. 181 — Riciclaggio e recupero Rifiuti e art. 182, Smaltimento Rifiuti del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico ecc. l'affidataria dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs n.152/06 s.m.i..

E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. (art. che parla di ordinanze contingibili ed urgenti) e comunque nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Art. 47 - definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, secondo quanto specificato al comma 1, art. 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. si intende per:

- a) Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.152/06 s.m.i. esclusi i residui della produzione;
- g) Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all' art.183, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- h) Prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) Riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) Riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) Recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e in particolare, le operazioni previste dall'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.
- n) Recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;
- o) Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione),

ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusioni dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

- p) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- q) Operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) Produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- t) Pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- u) Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) Consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- z) Accordo volontario: accordo formale concluso tra pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..
- aa) filiere: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
- dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Infine occorre specificare che la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'art 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CEE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Art. 48 - raccolta e trasporto

Ai fini del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio vale quanto stabilito da Accordo ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004 ed in vigore il 1 gennaio 2004 e s.m.i.. La necessità di classificare gli imballaggi in modo diverso, dal punto di vista pratico - operativo, deriva dal fatto che la definizione secondo la direttiva europea, sopra esposta, in imballaggi primari, secondari e terziari presenta oggettive difficoltà di applicazione in relazione all'ulteriore distinzione in rifiuti urbani (domestici ed assimilati) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e speciali (commerciali e industriali). Ai fini delle attività di raccolta, di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio e tenendo conto dei reali flussi dei rifiuti, si assume il seguente criterio di separazione:

- Primari: destinati al consumatore finale;
- Secondari e Terziari: destinati alle attività commerciali/industriali.

Gli imballaggi primari, cioè quelli generati dal consumatore finale, come ad esempio bottiglie e flaconi per liquidi o prodotti cremosi, lattine per liquidi, cartoni/contenitori per liquidi, astucci e scatole in cartoncino, sacchi, sacchetti, sticks, vaschette, multipack (se costituiscono unità di vendita al consumatore finale), casse di cartone per beni durevoli, etc., per le caratteristiche sopra esposte tendono naturalmente a seguire il percorso dei rifiuti urbani. Ragione per cui dovranno essere raccolti con le modalità esposte all'articolo 17 e 18 del presente Regolamento.

Gli imballaggi secondari e terziari (di dimensioni medio-grandi), cioè quelli generati prevalentemente dalle attività commerciali/industriali, se assimilati ai RSU, devono essere conferiti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore, sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente (utenza attività), in orari e con modalità conformi con l'organizzazione del servizio.

La raccolta avverrà con frequenza individuata dal Progetto del servizio.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impegnati per il trasporto devono essere lavati settimanalmente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto all'art 193 del D.Lgs 152/06 s.m.i., con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico-sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 49 - obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

Al fine di definire gli obblighi dei produttori ed utilizzatori degli imballaggi si rimanda al disposto del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
- b) incentivare il riciclaggio e il recupero di materia prima, sviluppare la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promuovere opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati
- c) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- d) applicare misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da attuarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto secondo il principio della "responsabilità condivisa", in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che l'affidataria ritira.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite l'affidataria medesima.

Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 50 - controlli

In attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997, art. 104, comma 2 e dal D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e dall'art. 197 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. , le Province sono preposte al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti, nonché al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA. UU. SS. LL., ai sensi della L.R. n°19 (20) del 4/5/1982, art. 19 e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPA, istituita con L.R. n° 44/95 e s.m.i. e documenti attuativi.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Il dirigente del servizio di Polizia Municipale prevede l'impiego di n. 1 vigile urbano impegnato per n. 3 ore al giorno nelle attività:

- controllo dello svolgimento del servizio sul territorio (circa 2,5 ore/giorno);
- rapporto sulle attività di controllo di cui al p.to precedente (circa 0,5 ore/giorno).

Sarà svolta un'attenta attività di controllo anche attraverso l'attività di vigile urbano, prevista ditta affidataria. Tale addetto, con la frequenza indicata dal progetto del servizio, potendo comunque essere aumentata in base a nuove esigenze dell'utenza o come potenziamento/migliorativa del progetto offerta, svolgerà un'azione di monitoraggio del territorio al fine di individuare eventuali abbandoni di rifiuti ingombranti, RAEE, etc..

Rientra nell'attività di "Vigile ambientale" anche il monitoraggio sulla correttezza dei conferimenti dei rifiuti, svolto conformemente alla vigente normativa (Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i.), etc.

Art. 51 - accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le fasi di accertamento dovranno rispettare le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 e s.m.i.

Art. 52 - sistema sanzionatorio

Con riferimento al D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia, le Province sono preposte al controllo sullo smaltimento dei rifiuti in ogni sua fase; rimangono peraltro in vita gli interventi di controllo effettuati a livello comunale.

Ai fini del presente capitolato, la vigilanza ed il controllo sui servizi dati in gestione sono di competenza degli uffici comunali.

Qualora l'affidataria non provveda alla regolare esecuzione dei servizi assunti in appalto, non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, non adempia puntualmente e compiutamente agli obblighi contrattuali nonché alle disposizioni di servizio che riceverà dal responsabile del servizio Ente Appaltante, ovvero, non rimuova l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato con apposita contestazione trasmessa a mezzo di lettera raccomandata

a.r., le verrà inflitta, a titolo di penale, per ogni inadempienza contrattuale, una sanzione secondo la gravità della stessa, che dovrà essere valutata di volta in volta discrezionalmente in base all'inadempienza riscontrata.

Le penalità saranno applicate con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Ente Appaltante.

L' affidataria è tenuta a fornire le giustificazioni e le controdeduzioni scritte al Responsabile del Servizio dell'Ente Appaltante di cui innanzi entro il termine di tre giorni lavorativi lavorativi al posto di naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della contestazione della infrazione addebitata.

Il Responsabile del Servizio dell'Ente Appaltante provvederà agli adempimenti conseguenti sollecitamente ed anche in assenza di riscontro alla contestazione da parte dell'affidataria entro i termini stabiliti.

Nel caso in cui l'inadempienza o il fatto imputabile all'affidataria non consenta all'Ente Appaltante di assicurare, anche parzialmente, l'esecuzione dei servizi entro i termini previsti, lo stesso Ente potrà rivolgersi liberamente ad altra ditta ritenuta idonea, a totale carico dell'affidataria inadempiente ed in suo danno.

Si procederà immediatamente all'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio ove l'impresa affidataria, regolarmente diffidata, non ottemperi all'ordine impartito entro il termine stabilito dall'Ente Appaltante, fatta salva l'applicazione delle penali, l'incameramento della garanzia e le ulteriori azioni in danno.

Per ogni giorno di sospensione completa del servizio, la penalità sarà pari ad un trecentosessantacinquesimo dell'importo del canone annuo, maggiorato del 20%.

Inoltre il sistema sanzionatorio (SS) prevede il seguente sistema sanzionatorio:

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
		Min	Max		
Art. 13 del presente regolamento	Abbandono rifiuti sul suolo e nel suolo	105,00 € / 620,00 €		210,00 €	Comune
Art.13 del presente regolamento	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	105,00 € / 620,00 €		210,00 €	Comune
Art. 30 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi	105,00 € / 620,00 €		210,00 €	Comune
Art.31 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti	105,00 € / 620,00 €		210,00 €	Comune
Art. 29 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio	105,00 € / 620,00 €		210,00 €	Comune
Art. 28 del presente regolamento	Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati	105,00 € / 620,00 €		210,00 €	Comune
Art. 13 del presente regolamento	Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	105,00 € / 620,00 €		210,00 €	Comune
Art. 17	Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori	105,00 € / 620,00 €			Comune

del presente regolamento	predisposti dall'Ente Gestore		210,00 €	
Art. 13 del presente regolamento	Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 13 del presente regolamento	Contravvenzione all'obbligo di pulizia	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale Min Max	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Art. 13 del presente regolamento	Immissione rifiuti nelle acque	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 13 del presente regolamento	Abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25,00 € / 155,00 €	50,00 €	Comune
Art. 226 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mancato smaltimento rifiuti terziari attraverso il servizio pubblico è (da 1° gennaio 1998)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 226 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mancata consegna dei beni durevoli esauriti a soggetti autorizzati	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Divieto di introdurre materiali difformi da quelli espressamente indicati	51,65 € / 516,46 €	103,29 €	Comune
Art. 17 del presente regolamento	Divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori o fuori dal centro ambiente o nei pressi dell'ingresso	103,29 € / 619,75 €	103,29 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti	51,65 € / 516,46 €	103,29 €	Comune
Art.18 del presente regolamento	Obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della eventuale stazione ecologica o del centro ambiente	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art.18 del presente regolamento	Divieto di accedere alle eventuali stazioni ecologiche attrezzate o ai centri ambiente fuori dagli orari di esercizio agli utenti	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Divieto di esporre nelle raccolte differenziate domiciliari rifiuti difformi da quelli prescritti	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune

	luogo di conferimento			
Art. 17 del presente regolamento	Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art. 189 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mancata comunicazione quantità e qualità rifiuti prodotti	2600,00 € / 15500,00 €	5200,00 €	Provincia
Art. 190 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi	15500,00 € / 93000,00 €	20666,65 €	Provincia
Art. 193 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Omessa o errata compilazione del formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati	1549,37 € / 9296,22 €	3.098,74 €	Provincia
Art. 189 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Compilazione incompleta del registro, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	258,23 € / 1549,37 €	516,46 €	Provincia
Art. 189 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Compilazione incompleta del formulario ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	258,23 € / 1549,37 €	516,46 €	Provincia
Art. 256 Comma 8 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Produttori di imballaggi che non provvedono alla gestione degli imballaggi e non si iscrivono al consorzio	8000,00 € / 45.000,00€	16000,00 €	Provincia
Art. 256 Comma 8 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Utilizzatori di imballaggi che non provvedono al ritiro gratuito degli imballaggi secondari e terziari	8000,00 € / 45.000,00€	16000,00 €	Provincia
Art. 226 Comma 1 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Smaltimento in discarica degli imballaggi recuperati	5164,57 € / 30987,41 €	10329,14 €	Provincia
Art. 226 Comma 1 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Commercializzazione di imballaggi non conformi agli standards europei (1/1/98)	2582,28 € / 15493,7 €	5164,57 €	Provincia
Art. 226 Comma 1 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Immissione nel mercato di imballaggi non conformi alle concentrazioni massime di metalli previste dal Decreto	5164,57 € / 15493,71€	10329,14 €	Provincia

Riferimenti	Violazione	Sanzione
Art. 256 Comma 6 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mantenere un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art 227 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.	Arresto da tre mesi a un anno o con la pena di ammenda da €2.600 a €26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.600,00 a €15500,00 per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti
Art. 255 Comma 3 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di cui all'art. 192 comma 3° del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ovvero non adempie all'obbligo di cui all'art 187, comma 3 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Arresto fino ad un anno (è ammessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito)
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni di cui agli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06 s.m.i.	arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2600,00 a € 26.000,00

	Nel caso di rifiuti pericolosi: nel caso di rifiuti non pericolosi:	
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Titolari di imprese o responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione all'art. 14, comma 1° e 2° del D.Lgs. 22/97, ovvero effettuano l'attività di gestione dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di cui agli artt208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06 s.m.i.	arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata Nel caso di rifiuti non pericolosi Nel caso di rifiuti pericolosi Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato	Arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 Arresto da uno a tre anni ed ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Effettuazione di una delle attività di "gestione" dei rifiuti, in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni, ovvero per l'inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni	Le pene di cui all'art. 256 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.,
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti, ovvero non procedere alla separazione dei rifiuti miscelati	Le pene di cui ai commi 1°, 2° e 3°, dell'art. 256
Art. 259 D.Lgs n.152/06 s.m.i. , e Art.26 Regolamento CEE n.259/93	Effettuare traffico illecito di rifiuti Pena accessoria: è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto	Ammenda da € 15.500,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni Pena aumentata nel caso di rifiuti pericolosi

Nei casi in cui l'Autorità Competente all'ingiunzione è diversa dal Comune il prospetto si ritiene indicativo; in tali casi la sanzione sarà evidentemente fissata dalla Autorità Competente e/o dalla normativa vigente.

Per quanto non disciplinato dalla vigente normativa di settore si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del COS.

TITOLO VII - PRINCIPALI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 63 - Carta dei Servizi — Principi generali

I servizi e le attività, di Igiene Urbana — Smaltimento RSU — Assimilati, rientrano tra i servizi pubblici ai fini e per l'applicazione della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 (D.P.C.M. 27/01 11994— G.U. del 22/0211994 n° 43). Per i servizi erogati in una delle forme di cui agli artt. 22 e 25 della Legge 142/90, art. 12 Legge 498/92, art. 200 D.Lgs n.152/06, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. L'ARO ed ogni Comune inserirà i contenuti della direttiva succitata negli atti che disciplinano la concessione e/o convenzione. Gli enti erogatori dei servizi pubblici sono denominati "soggetti erogatori".

a) Principi fondamentali:

I principi fondamentali nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto I della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Eguaglianza
2. Imparzialità
3. Continuità
4. Diritto di Scelta
5. Partecipazione
6. Efficienza ed Efficacia.

b) Strumenti:

Gli strumenti previsti, per il raggiungimento dei principi fondamentali, nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto II della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Adozione di Standard
2. Semplificazione delle Procedure
3. Informazione degli Utenti
4. Rapporti con gli Utenti
5. Dove di Valutazione della Qualità dei Servizi
6. Rimborso.

c) Tutela dell'Utente:

Gli strumenti principali per la tutela dell'utente — contribuente, in rapporto ai Principi Fondamentali, nello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto III della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Procedure di reclamo
2. Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici
3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 64 - rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs n.152/06, nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, al DPR 158/99 e s.m.i., nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 65 - pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., sarà a disposizione presso il Comune periodicamente e, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali. L'affidataria, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane che lo ritengano necessario verranno predisposte delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute (inglese e/o francese) e tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 66 - disposizioni finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ALLEGATO A - ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI

Vedi allegato D del D.Lgs. 152/06 s.m.i. .

ALLEGATO B - OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Vedi allegati B e C del D.Lgs. 152/06 s.m.i. .

ALLEGATO C - PERIMETRO DI SERVIZIO

Per la definizione dei servizi da attivare e le periodicità e/o le frequenze con cui dovranno essere svolti sono individuati sulla base della carta dei servizi e dall'organizzazione tecnico-economica della affidataria in funzione delle esigenze territoriali (presenza di utenti stagionali, vincoli, criticità ed esigenze urbanistiche, morfologiche, funzionali proprie del territorio di riferimento, etc.) ed economiche del territorio. In Tal senso per la individuazione del perimetro del servizio diversificato si rinvia al progetto del servizio ed all'atto di affidamento